REGOLAMENTO (CEE) N. 3473/80 DELLA COMMISSIONE

del 30 dicembre 1980

relativo all'adattamento di taluni regolamenti del settore dei grassi in seguito all'adesione della Repubblica ellenica

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato relativo all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica (1), in particolare l'articolo 146 dell'atto ad esso allegato,

considerando che, a norma dell'articolo 22 dell'atto e del suo allegato II, è necessario adattare, conformemente agli orientamenti enunciati in detto allegato, i regolamenti

— (CEE) n. 1204/72 della Commissione, del 7 giugno 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di integrazione per i semi oleosi (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2924/80 (3);

— (CEE) n. 2960/77 della Commissione, del 23 dicembre 1977, relativo alle modalità di vendita dell'olio di oliva detenuto dagli organismi di intervento (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2309/80 (5);

— (CEE) n. 3136/78 della Commissione, del 28 dicembre 1978, relativo alle modalità di applicazione del regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio di oliva (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1037/79 (7);

considerando, inoltre, che è necessario adattare il regolamento (CEE) n. 3172/80 della Commissione, del 5 dicembre 1980, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuto al consumo per l'olio di oliva (8), che sostituisce il regolamento (CEE) n. 557/79 (9),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il regolamento (CEE) n. 1204/72 è modificato come segue:

a) all'articolo 27, paragrafo 2, primo comma, è aggiunta la seguente menzione:

«Εἰσαχθέντες σπόροι ἤ μείγματα»;

b) all'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), è aggiunta la seguente menzione:

«Προορίζεται νά τεθεῖ ὑπό τό καθεστώς ἐλέγχου πού προβλέπεται στό ἄρθρο 2 τοῦ κανονισμοῦ (ΕΟΚ) ἀριθ. 2114/71 ἤ νά περιέλθει σέ κατάσταση πού νά τό ἀποκλείει ἀπό τό δικαίωμα ἐνισχύσεως».

2. All'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2960/77 è aggiunta la seguente menzione:

«Ἐξαγωγή στό πλαίσιο τοῦ κανονισμοῦ (ΕΟΚ) ἀριθ. 2960/77».

3. All'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3136/78 è aggiunta la seguente menzione:

«— ὕψος εἰσφορᾶς (σέ ἐθνικό νόμισμα) ἀνά 100 χγρ».

4. Il regolamento (CEE) n. 3172/80 è modificato come segue:

a) all'articolo 4, paragrafo 1, è aggiunta la seguente menzione:

«— (ΕΟΚ) – Ε per le imprese situate in Grecia»;

b) all'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino sono soppressi i termini «per la Grecia»;

c) nell'allegato è aggiunta la sigla «ΕΚ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 9.
(2) GU n. L 133 del 10. 6. 1972, pag. 1.
(3) GU n. L 304 del 13. 11. 1980, pag. 16.
(4) GU n. L 348 del 30. 12. 1977, pag. 46.
(5) GU n. L 233 del 4. 9. 1980, pag. 13.
(6) GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 72.
(7) GU n. L 130 del 29. 5. 1979, pag. 20.
(8) GU n. L 331 del 9. 12. 1980, pag. 27.
(9) GU n. L 73 del 24. 3. 1979, pag. 12.